



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18 aprile 2005;
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 novembre 2024;**

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali.

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza titoli

TITOLO II

Pulizia, decoro ed ordine del centro abitato

- art. 6 - Disposizioni generali
- art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- art. 8 - Disposizioni sul verde privato
- art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 10 - Manutenzione degli edifici
- art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici. e privati
- art. 12 - Distribuzione dei manifesti
- art. 13 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- art. 14 - Divieto di attività artigianali e industriali su aree pubbliche
- art. 15 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 16 - Battitura di panni e tappeti
- art. 17 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- art. 18 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 19 - Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani
- art. 20 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- art. 21 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 23 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- art. 24 - Altri atti vietati
- art. 25 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

TITOLO III

Quiete e sicurezza nel centro abitato

- art. 26 - Disposizioni di carattere generale
- art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 28 - Custodia e detenzione di cani e altri animali
- art. 29 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- art. 30 - Cattura dei cani e di altri animali
- art. 31 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- art. 32 - Uso di elettrodomestici ed impianti sonori
- art. 33 - Impianto e uso di macchinari
- art. 34 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- art. 35 - Dispositivi sonori di allarme
- art. 36 - Attività rumorose vietate
- art. 37 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- art. 38 - Mestieri girovaghi
- art. 39 - Trasporto di oggetti
- art. 40 - Deposito di cicli, carrozzelle, altre strutture
- art. 41 - Rovinio di pareti ed accessori di fabbricati
- art. 42 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 43 - Protezione in occasione di lavori
- art. 44 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

- art. 45 - Apertura di botole e chiusini
- art. 46 - Pitture e verniciature fresche
- art. 47 - Esposizioni
- art. 48 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- art. 49 - Carichi sospesi
- art. 50 - Recinzioni
- art. 51 - Uso e manutenzione di segnaletica
- art. 52 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 53 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 54 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 55 - Accensione razzi e fuochi
- art. 56 - Uso delle risorse idriche
- art. 57 - Immissioni insalubri

TITOLO IV

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- art. 58 - Accertamento, contestazione delle trasgressioni
- art. 59 - Determinazione sanzioni fisse per infrazioni
- art. 60 - Rimessione in pristino e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità
- art. 61 - Rimessione in pristino e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

TITOLO V

Disposizioni finali

- art. 62 - Abrogazione di norme precedenti
- art. 63 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Disciplina dei servizi di Polizia Urbana*

1. La *Polizia Urbana* é disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da leggi o regolamenti;
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, o-aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 - *Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana*

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di *Polizia Urbana*;
2. Sono fatte salve le competenze dei Responsabili degli Uffici o dei Servizi a questi attribuite dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco;
3. I controlli di *Polizia Urbana* vengono effettuati dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari o soggetti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti;
4. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge n. 689/81, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla segnalazione certificata-di inizio attività, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità stessa.

Art. 3 - *Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni*

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sull'imposta di bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti;
2. I titoli vengono rilasciati, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con atto scritto dagli uffici competenti in materia, secondo l'ordinamento interno del Comune.
3. I titoli si intendono accordati:
 - personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - previo pagamento delle tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
 - senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;
 - sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
 - con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo é subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

4. Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:
 - a un contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile adeguato al rischio dell'attività da svolgersi, che il richiedente é tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
 - a collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità di strutture e luoghi, che dovranno essere eseguite da professionisti iscritti all'Albo di appartenenza all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.
5. Detti titoli o provvedimenti successivi possono indicare i limiti e le condizioni da osservare nella loro attuazione.

Art. 4 - *Ostensibilità e validità dei titoli*

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili;
2. Essi devono comunque essere esibiti agli agenti di Polizia Locale che ne facciano richiesta;
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale del titolo rilasciato.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5 - *Sospensione, revoca decadenza dei titoli*

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite alla normativa vigente;
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Si intende decaduto il titolo:
 - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine in esso indicato o stabilito dalle norme in base alle quali l'atto é stato rilasciato;
 - quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato;
4. Gli atti relativi ai titoli sospesi sono depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 6 - Disposizioni generali

1. Tutti i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso, secondo il successivo art. 60;
3. E' vietato, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali per le altre tipologie di rifiuti;
4. In particolare, é fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette o altro sul suolo e spazi pubblici;
5. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente.

Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio, o aree antistanti le stesse, di gettare o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo;
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 8 - Disposizioni sul verde privato

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi agricoli, lotti di terreno, aree prative di pertinenza dei fabbricati anche disabitati o non utilizzati, corti, ecc. di provvedere alla periodica pulizia e sfalcio delle erbe, alla manutenzione degli arbusti e delle piante, e alla sistemazione o all'eliminazione di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, onde evitare il verificarsi del deposito o l'accumulo di immondizie, facile nido per ratti, topi o altri animali nocivi;
2. A tale scopo, fatti salvi gli eventuali adempimenti autorizzativi in materia urbanistico-edilizia per l'esecuzione degli interventi di cui al presente comma, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza;
3. In particolare, i proprietari di alberature e arbusti insistenti su suolo privato devono:
 - curare che i rami non sporgano sulla pubblica via, comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare così come alle linee o infrastrutture tecnologiche, ovvero non ostacolino la vista degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza o le delle targhe toponomastiche;
 - provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
4. Nei fossati dovrà periodicamente essere eseguito lo sfalcio dell'erba, il taglio dei rami e la

pulizia del fondo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. In presenza di animali e insetti infestanti su aree di proprietà privata, l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere a eseguire gli opportuni trattamenti di derattizzazione e disinfestazione;
6. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale;
7. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uso destinati;
2. Con apposito provvedimento del Sindaco, o di altra autorità competente, può essere vietato, altresì, il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 10 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo;
4. Fatti salvi gli eventuali adempimenti autorizzativi in materia urbanistico-edilizia per l'esecuzione degli interventi di cui al presente comma, i proprietari, o i possessori a qualsiasi titolo, di fabbricati o costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono porre in atto le misure necessarie a impedire ogni forma di invasione od occupazione degli stessi da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei cancelli e dei varchi di accesso e di porte e finestre dell'edificio, anche mediante il loro tamponamento;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere,

le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Sindaco può disporre l'immediata eliminazione dei deturpamenti;

2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 12 - Pubblicità in forma ambulante

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lasciare o lasciar cadere, anche da veicoli compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione;
2. E' vietata la pubblicità effettuata in forma ambulante con distribuzione di volantini, manifesti e di altro materiale pubblicitario o affine di carattere commerciale o promozionale avente, anche in forma indiretta, fine di lucro, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore TRE, competente in materia;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 13 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici la lavatura dei veicoli, carri e simili;
2. E' vietato dalle proprietà private far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare, quella derivante dal lavaggio di veicoli o simili;
3. Sono altresì vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 14 - Divieto dell'esercizio di attività artigianali e industriali in aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 15 - Lavature ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi al di fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti con provvedimento del Sindaco;
2. E' vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con provvedimento del Sindaco;

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune;
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 16 - Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 17 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti;
2. Il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 18 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o privato;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 19 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani, compresi quelli voluminosi o ingombranti, devono essere conferiti con le modalità, nei luoghi, nei giorni e negli orari che sono stabiliti dal Sindaco con proprio provvedimento, o dall'apposito regolamento comunale disciplinante il loro conferimento raccolta e smaltimento;
2. E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei raccoglitori;
3. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato

motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente;

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 20 - *Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti*

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle e simili dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco o dal vigente regolamento comunale in materia di effluenti zootecnici e assimilati;
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato. Il letame o lo stallatico cosparso nei terreni agricoli adiacenti alle abitazioni deve essere prontamente interrato;
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni;
4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del vigente regolamento comunale in materia di effluenti zootecnici e assimilati;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 21 - *Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio*

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo;
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare;
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale;
4. Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve deve al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate;
5. Nel caso di nevicate di entità superiore a cm. 20,00, gli utilizzatori di automobili devono rimuovere le auto parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare delle sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle al momento di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero;
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 22 - *Scarico di residui di costruzioni e riparazioni*

1. Ferme restando le norme di cui al D.Lgs. n. 22/97, resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, rilasciato dal Settore DUE competente in materia, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento;
2. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente, ovvero per un tempo superiore a quello consentito con le modalità di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 23 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia;
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente;
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito. Fatto salvo quanto disposto annualmente per il periodo invernale con apposito provvedimento del Sindaco adottato ai sensi della D.G.R.V. n. 122/15, è consentito di dare fuoco nei campi alle stoppie, in tutto il periodo dell'anno, ad una distanza non inferiore di ml. 100,00 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 59, ultimo comma, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773;
4. I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da non procurare danno e molestia alle abitazioni circostanti;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 24 - Altri atti vietati

Su tutto il territorio comunale resta, altresì, vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c. collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d. lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e. eseguire qualsiasi gioco al di fuori dei luoghi a ciò destinati. Nelle aree verdi e nei parchi pubblici il Sindaco regolamenta con apposito provvedimento i giochi consentiti ponendo, se il caso lo richiede, particolari obblighi o limitazioni finalizzate, nel contesto particolare delle zone interessate, alla garanzia della quiete pubblica, alla salvaguardia dell'ambiente, alla sicurezza delle persone;
- f. recar danno agli impianti della pubblica illuminazione;
- g. scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;
- h. calpestare le aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i. parcheggiare veicoli sulle aree destinate a verde pubblico;
- j. sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;

- k. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, e sui monumenti;
- l. sdraiarsi e salire sulle panchine;
- m. condurre, nel centro abitato, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- n. introdurre animali, con esclusione dei cani guida al servizio dei non vedenti, negli edifici pubblici nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
- o. nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati nonché nelle zone boschive e nelle aree protette è vietato danneggiare la vegetazione, procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante, circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 25 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, su tutto il territorio comunale è in ogni caso vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende o carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti. Il Sindaco, qualora ciò accada, ordina lo sgombero, anche immediato, dell'area abusivamente occupata;
2. Il Sindaco può vietare comunque la sosta, anche temporanea, per alloggio, pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune;
3. Il Sindaco può, altresì, vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente;
4. La sosta delle carovane di nomadi può essere consentita solo negli spazi prestabiliti;
5. Qualora la presenza delle carovane nelle aree di cui al comma precedente, per il numero delle persone presenti o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può comunque ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area occupata;
6. In ogni caso, trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO III

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 26 - Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, o comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui;
2. E' in ogni caso vietato accedere o permanere all'interno di parchi e giardini pubblici oltre l'orario di chiusura eventualmente stabilito con specifico provvedimento del Sindaco;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai

successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni, comizi elettorali ed altre manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 (*tre*) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento;
2. Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 30 (*trenta*) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

Art. 28 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di detenzione e circolazione degli animali di affezione, è vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata;
2. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via;
3. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe riluttanti;
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 29 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. E' vietato accedere negli edifici pubblici o di culto con cani o altri animali;
2. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti accompagnati dal proprio cane guida;
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio;
4. In ottemperanza all'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003, tutti i cani appartenenti ai gruppi 1 e 2 della classificazione della *Federazione Cinologica Internazionale*, dovranno essere muniti anche di idonea museruola;
5. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di detenzione e circolazione degli animali di affezione, nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello recante l'avviso di "*attenti al cane*";
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - i cani delle forze di polizia.
7. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le

violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 30 - Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono catturati dal personale a ciò addetto e consegnati alle strutture previste dall'art. 4 della legge 14/8/81 n. 281.

Art. 31 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di detenzione e circolazione degli animali di affezione, è vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite e idonee gabbie;
2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 32 - Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, sonori, di apparecchi per uso domestico, deve essere adoperato con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 33 - Impianto e uso di macchinari

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente *Piano di Classificazione Acustica* comunale, l'impianto e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni;
2. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00;
 - nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
3. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato;
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 34 - Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane;
2. Fatto salvo quanto previsto dal vigente *Piano di Classificazione Acustica* comunale, negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 06:00 alle ore 22:00 per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate;
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata;
4. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - dalle ore 06:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasioni delle Grandi Festività;
 - dalle ore 06:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 15 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.
5. Il Responsabile del competente Settore TRE può concedere deroghe alle condizioni fissate dai commi 1, 2 e 3 a fronte di richiesta presentata, secondo quanto previsto dal vigente *Piano di Classificazione Acustica* comunale;
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 35 - Dispositivi sonori di allarme

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal vigente *Codice della Strada* e dal relativo *Regolamento di Esecuzione*;
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di ml. 250,00 e deve cessare entro 15 (*quindici*) minuti dall'inizio, anche qualora intermittente;
 - congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato negli edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi in luoghi di uso comune (*scale, pianerottoli ecc.*), in corrispondenza della porta di accesso al locale protetto dal segnale di allarme;
 - i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 36 - Attività rumorose vietate

1. Fatta salva la normativa comunale vigente in materia di esposizione pubblicitaria, sono vietate:

- le grida dei venditori di merci in genere;
 - il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o adatturre i rumori.
2. Su tutto il territorio comunale la pubblicità fonica può essere consentita esclusivamente e alle condizioni di cui alla richiamata normativa comunale vigente in materia di esposizione pubblicitaria;
 3. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore;
 4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, possono essere autorizzate dal Sindaco con apposito provvedimento, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni;
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 37 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente *Piano di Classificazione Acustica* comunale, qualora il livello sonoro superi i limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti;
2. L'attività di controllo è coadiuvata dalla sezione provinciale dell'A.R.P.A. Veneto.

Art. 38 - Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come quello di cantante, attore, suonatore, circense, fotografo (*anche aereo*), disegnatore sul suolo, lustrascarpe, arrotini e simili sono vietati, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse nei periodi e nei luoghi individuati con apposito provvedimento sindacale;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 39 - Trasporto di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele;
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto;
- 3 Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi;
- 4 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 40 - Deposito di cicli, carrozzelle, altre strutture

1. E' vietato depositare cicli, motocicli, ciclomotori, carrozzelle, carrelli ed altri veicoli, strutture ed attrezzi sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I predetti veicoli non posteggiati correttamente, verranno fatti rimuovere dagli Agenti incaricati alla vigilanza;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 41 - Rovinio di pareti od accessori di fabbricati

- 1 Oltre a quanto previsto da Titolo II del presente Regolamento, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni;
- 2 Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie;
- 3 Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovinio o di caduta di oggetti su area pubblica, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale.

Art. 42 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune;
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori, delle piante e dei giardini, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 43 - Protezione in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i decoratori, i pittori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 44 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano, animali ed oggetti in genere;
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità;

3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 45 - Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, e botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza il permesso del Comune;
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 46 - Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 47 - Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco può vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità ovvero possano costituire offesa alla morale o al buon costume;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 48 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà;
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire laminima resistenza al vento;
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le

violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 49 - Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune;
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 50– Recinzioni e siepi di confine

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati;
2. Le siepi poste lungo i confini di proprietà, prospicienti altre proprietà pubbliche o private, devono essere mantenute in buono stato di conservazione, affinché non sporgano sulla pubblica via, comportando intralcio o pericolo, e secondo le dimensioni e distanze prescritte da *Codice Civile*;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 51 - Uso e manomissione di segnaletica

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
2. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 52– Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi;
2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala;
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 53 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, medici specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente;
2. Il Sindaco con proprio provvedimento, può rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente;
3. Gli amministratori di condomini o, in mancanza dell'amministratore, coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'amministratore, sono obbligati ad affiggere sull'ingresso di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, una targa con l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore o della persona facente funzione;
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 54 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b. usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
- d. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati predisposti per la prevenzione di incendi.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 55 - Accensione fuochi e falò

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza, tanto di giorno che di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò. A seguito di richiesta scritta e motivata può essere concessa, da parte del competente Ufficio Commercio, l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di sagre paesane o particolari ricorrenze;

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 56 - Uso delle risorse idriche

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco può vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposito provvedimento;

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, le violazioni a quanto disposto dal presente articolo comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai successivi articoli 60 e 61, secondo quanto valutato opportuno dal soggetto accertatore.

Art. 57 - Immissioni insalubri

- 1 Fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia, i titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi, che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele, anche derivate dall'eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte ad eliminare o ridurre a livelli di legge o accettabili, e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, le forme di inquinamento suindicate;
- 2 In caso di mancanza delle condizioni necessarie perché sia assicurata la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti, il Sindaco può vietare l'attività o subordinarla alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l'attività fino a quando saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia, danno;
- 3 L'interessato è obbligato a rispondere, entro il termine assegnatogli, alle richieste e ai questionari proposti dagli Organi competenti.

TITOLO IV

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 58 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

1. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni e per la definizione degli accertamenti di cui al presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 59 - Determinazione delle sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento

1. L'ammontare delle sanzioni, ove non previsto da altre disposizioni di legge, per le violazioni al presente Regolamento è determinato, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

Articolo	Comma	Sanzione min. €	Sanzione max €
4	1	25,00	500,00
4	2	25,00	500,00

6	1	50,00	500,00
6	3	25,00	500,00
6	4	25,00	500,00
6	5	75,00	500,00
7	1	50,00	500,00
7	2	50,00	500,00
8	1	75,00	500,00
8	2	75,00	500,00
8	3	75,00	500,00
8	4	25,00	500,00
8	6	50,00	500,00
9	1	25,00	500,00
10	1	25,00	500,00
10	2	25,00	500,00
10	3	75,00	500,00
11	1	75,00	500,00
11	2	50,00	500,00
12	1	75,00	500,00
12	2	50,00	500,00
13	1	25,00	500,00
13	2	50,00	500,00
13	3	50,00	500,00
14		50,00	500,00
15	1	25,00	500,00
15	2	25,00	500,00
16		25,00	500,00
17	1	25,00	500,00
18	1	40,00	500,00
18	2	40,00	500,00
19	1	50,00	500,00
19	2	25,00	500,00
19	3	25,00	500,00
20	1	25,00	500,00
20	2	50,00	500,00
20	3	25,00	500,00
21	1	25,00	500,00
21	2	40,00	500,00
21	3	75,00	500,00

21	4	25,00	500,00
21	5	25,00	500,00
22	1	75,00	500,00
23	1	50,00	500,00
23	2	50,00	500,00
23	3	75,00	500,00
24	a	25,00	500,00
24	b	25,00	500,00
24	c	50,00	500,00
24	d	75,00	500,00
24	e	25,00	500,00
24	f	75,00	500,00
24	g	75,00	500,00
24	h	40,00	500,00
24	i	40,00	500,00
24	j	25,00	500,00
24	k	25,00	500,00
24	l	25,00	500,00
24	m	25,00	500,00
24	n	75,00	500,00
24	o	75,00	500,00
25	1	50,00	500,00
26	1	50,00	500,00
26	2	50,00	500,00
27	1	25,00	500,00
28	1	50,00	500,00
28	3	25,00	500,00
29	1	25,00	500,00
29	3	25,00	500,00
29	4	25,00	500,00
29	5	25,00	500,00
31	1	25,00	500,00
31	2	70,00	500,00
32		50,00	500,00
33	2	75,00	500,00
34	1	25,00	500,00
34	2	50,00	500,00
34	3	25,00	500,00

35	2	50,00	500,00
36	1	25,00	500,00
37	1	75,00	500,00
38		50,00	500,00
39	1	25,00	500,00
39	2	25,00	500,00
39	3	25,00	500,00
40		25,00	500,00
41	1	75,00	500,00
41	2	75,00	500,00
41	3	75,00	500,00
42	1	25,00	500,00
42	2	25,00	500,00
43		40,00	500,00
44	1	25,00	500,00
44	2	25,00	500,00
45	1	50,00	500,00
46		25,00	500,00
48	1	75,00	500,00
48	2	75,00	500,00
48	3	75,00	500,00
49	1	50,00	500,00
50	1	75,00	500,00
50	2	75,00	500,00
51		70,00	500,00
52	1	75,00	500,00
52	2	75,00	500,00
53	3	75,00	500,00
54	a	50,00	500,00
54	b	25,00	500,00
54	c	75,00	500,00
54	d	25,00	500,00
54	e	75,00	500,00
54	f	75,00	500,00
55		75,00	500,00
57	1	75,00	500,00
57	3	25,00	500,00

Art. 60 - Rimessione in pristino e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità;
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione;
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00; il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Responsabile del competente Settore ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

Art. 61 - Rimessione in pristino e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive;
2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00; il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore;
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Responsabile del competente Settore ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 62 - Abrogazione di norme precedenti

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con esso.

Art. 63 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di n. 63 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entra in vigore dal 01/01/2025.